Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 184 del 28 luglio 1960

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 luglio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1960.

Nuova tabella «Esport». Elenco di merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1960.

Nuova tabella « Esport ». Elenco di merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 1956, n. 138, recante norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 22 novembre 1957, n. 288, relativo al riordinamento delle denunce e benestare all'importazione e all'esportazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 giugno 1958, n. 144, concernente le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 dicembre 1958, n. 313, recante modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, che approva la nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, secondo la Nomenclatura di cui alla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e relative disposizioni preliminari;

Vista la circolare del Ministero del commercio con l'estero, n. I-702621/A-22 del 22 luglio 1957 concernente la tabella « Esport », e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di aggiornare la predetta tabella e le relative norme di applicazione;

Decreta:

Art. 1.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'esportazione definitiva di tutte le merci non comprese nell'annessa tabella « Esport » verso tutti i Paesi indicati nelle tabelle « A Import », « B Import », « C Import », annesse rispettivamente ai seguenti decreti ministeriali:

a) 1° giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1960, n. 146;

b) 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1960;

c) 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1960.

La medesima facoltà è conferita alle dogane anche per le esportazioni verso il Giappone e l'Uruguay.

Art. 2.

Le esportazioni di cui al precedente articolo debbono essere regolate, agli effetti valutari, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia e sono subordinate all'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 25 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1957, n. 288, e successive modificazioni.

Le esportazioni sono inoltre soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni ed i controlli di pubbliche Amministrazioni o di determinati enti in ordine alle specifiche finalità delle relative disposizioni.

Restano ferme le norme in base alle quali le esportazioni di talune merci sono riservate a pubbliche Amministrazioni o a determinati enti.

Art. 3.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente, sotto l'osservanza delle prescritte formalità valutarie, la riesportazione di:

a) merci non comprese nella tabella « Esport » fabbricate con materie prime importate temporaneamente, anche se commiste con materie prime nazionali comprese nella tabella « Esport », verso i Paesi ai quali detta tabella si applica;

b) merci fabbricate con materie prime di proprietà di una ditta committente straniera, importate temporaneamente « per lavorazione per conto », anche se siano state aggiunte materie prime nazionali comprese nella tabella « Esport », salvo diversa disposizione risultante dall'autorizzazione particolare concernente l'operazione di « lavorazione per conto »;

c) merci temporaneamente importate a titoli diversi da quelli indicati nei precedenti paragrafi:

— senza alcuna limitazione, quando la riesportazione abbia luogo verso lo stesso Paese dal quale le merci vennero importate temporaneamente;

— limitatamente alle merci non comprese nella tabella « Esport » ed ai Paesi ai quali detta tabella si applica, quando la riesportazione abbia luogo verso un Paese diverso da quello dal quale le merci vennero importate temporaneamente.

Art. 4.

E' conferita alle dogane la facoltà di consentire direttamente la esportazione temporanea delle merci non comprese nella tabella « Esport », verso i Paesi ai quali detta tabella si applica, nei casi previsti dalle relative concessioni ed alle condizioni valutarie e di reimportazione stabilite in materia.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente, sotto l'osservanza delle prescritte formalità valutarie, la reimportazione delle merci temporaneamente esportate e la trasformazione in esportazioni definitive delle esportazioni temporanee effettuate ai sensi del comma precedente.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 giugno 1960

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

TABELLA « ESPORT »

Elenco delle merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione particolare

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 12.
	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.
12.01–*n*	Semi di canapa.
12.03–ex *a*	Semi di barbabietola; semi di bietola orticola; semi di pino, larice ed abete rosso, con o senza strobilo.
ex 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, *eccetto* lolla di riso.
12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio
	Cap. 23.
	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali.
23.03–*a*	Polpe di barbabietole.
b	Cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero.
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:
a	contenenti, in peso, più del 7 per cento di materie grasse;
ex *b*	contenenti, in peso, non più del 7 per cento di materie grasse, *eccetto* sansa esausta di olive.
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio:
a	fecce di vino:
2)	altre;
b	tartaro greggio.
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):
d	integratori;
e	altri.
	Cap. 25.
	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi.
25.30	Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 per cento di H_3BO_3 sul prodotto secco.
25.32–ex *h*	Minerali di litio anche concentrati.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 26.
	Minerali metallurgici, scorie e ceneri.
26.01–*a* 1)	Piriti di ferro arrostite (ceneri di pirite), comprese quelle cuprifere con tenore di rame non superiore al 5 per cento.
i	Minerali di nichelio.
l	Minerali di cobalto.
ex *n*	Minerali di tantalio e minerali di berillio.
p	Minerali di uranio e minerali di torio.
ex *q*	Minerali di niobio (colombio).
26.03	Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici:
d	altri.
	Cap. 27.
	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali.
27.07	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti assimilati:
b	prodotti assimilati ai sensi della nota legale 2 di questo capitolo.
27.09	Oli greggi di petrolio o di scisti.
ex 27.10 I)	Oli di petrolio o di scisti, *eccetto* acqua ragia minerale.
II)	Carburanti per turboreattori d'aviazione.
27.12–*c*	Petrolato.
	Cap. 28.
	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi.
I)	Composti inorganici dei seguenti elementi: berillio (glucinio), litio, tantalio, zirconio.
II)	Composti inorganici del boro, *eccetto* i perborati e i borati della voce doganale n. 28.46-*a* ex 2) che, a fronte di tale voce, non risultano compresi in questa tabella.
28.01–*a*	Fluoro.
28.04–*c* ex 3)	Silicio con purezza del 99,9 per cento o più.
4)	Boro.
28.05–*a* ex 2)	Litio.
28.09–ex *a*	Acido nitrico fumante.
28.12	Acido borico e anitride borica.
ex 28.14	Trifluoruro di cloro.
28.28–*f*	Ossidi e idrossido di nichelio.
o ex 1)	Idrazina a concentrazione del 70 per cento o più.
ex 2)	Nitrato di idrazina.
28.29–ex *c*	Fluoborati.
28.32–ex *a*	Perclorato di ammonio.
28.35–ex *h*	Bisolfuro di molibdeno con purezza di 86 per cento o più.
28.38–*a* II)	Solfato di rame.
28.43–*b* ex 1)	Solfocianuro di piombo.
28.44–ex *a*	Fulminato di mercurio.
28.46–*a* 1)	Borato di sodio.
ex 2)	Borati di potassio, di ammonio, di magnesio, di calcio.
28.50	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non.
28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non.
28.52–*a*	Composti del torio.
b	Composti dell'uranio.
ex 28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), con concentrazione del 50 per cento o più.
28.56–*b*	Carburo di boro.
ex 28.57	Azotidrato di piombo, azotidrato di sodio.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 29. *Prodotti chimici organici.*
...... I)	Composti organici dei seguenti elementi: berillio (glunicio), boro, litio, tantalio, zirconio.
II)	Prodotti specialmente concepiti per la guerra chimica e incendiaria.
III)	Esteri di alcoli fluorurati.
29.01–ex *a*	Idrocarburi aciclici saturi con numero di ottani (R.M.) uguale o superiore a 90.
29.02–*a* ex 13)	Difluoromonoclorometano, trifluorotricloroetano, tetrafluorodicloroetano.
b ex 4)	Tetrafluoroetilene, trifluorocloroetilene.
29.03-*b* 2) *alfa*) IV)	Trinitrotoluoli.
ex VII)	Trinitroxiloli.
b 2 ex *beta*)	Trinitronaftalina, tretranitronaftalina.
29.07–*c* ex 1)	Trinitrofenolo (acido picrico), picrato ammonico, picrato di piombo.
ex 2)	Dinitroresorcinato di piombo, trinitroresorcinato (stifnato) di piombo, trinitroresorcinato (stifnato) di bario.
29.08–*c* ex 8)	Trinitroanisoli.
29.15–ex *a* I)	Esteri di acidi alifatici bibasici saturi con monoalcoli alifatici saturi, contenenti, entrambi, 6 atomi o più di carbonio.
II)	Esteri di acidi alifatici bibasici saturi con poliglicoli, contenenti, singolarmente o entrambi, 6 atomi o più di carbonio.
29.18–*a*	Nitroglicerina, pentrite (tetranitropentaeritrite).
29.22–*b* 1) *alfa*) ex VII)	Tetranitro-N-metilanilina (tetril); paranitro-N-metilanilina.
b 2) *alfa*) ex I)	2-nitrodifenilammina; esanitrodifenilammina.
c 2)	Dietilentriammina; etilendinitrammina.
29.25–*b* 1) ex *beta*)	Etil-e metil-centraliti; N,N-difenilurea asimmetrica (acardite 1); metil-N,N-difenilurea asimmetrica (acardite 2); etil-N,N-difenilurea asimmetrica (acardite 3).
b ex 6)	Etilfenilduretano; difeniluretano; diortotoliluretano.
29.26–*b* ex 2)	Nitroguanidina; nitrato di guanidina.
e	Trimetilentrinitrammina (esogeno).
g ex 2)	Ciclotetrametilentetranitrammina.
ex 29.29	Dimetilidrazina esimmetrica.
ex 29.30	Tetrazene.
ex 29.40–ex *b*	Presame ovicaprino.
	Cap. 31. *Concimi.*
31.01	Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente.
	Cap. 34. *Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere » per l'arte dentaria.*
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti a base di prodotti siliconici, oppure a base di lubrificanti sintetici compresi nella voce doganale n. 29.15-ex *a* di questa tabella, o a base di esteri di alcoli fluorurati.
	Cap. 36. *Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe pirotecniche; sostanze infiammabili.*
36.01	Polveri da sparo.
36.02	Esplosivi preparati.
ex 36.04	Inneschi e capsule fulminanti, detonatori, *eccetto*: inneschi e capsule per armi da caccia; capsule per fucili « Flobert » e per armi-giocattolo; capsule esplodenti per pistole d'allarme costituite da un bossolo di sughero a forma di tappo, contenenti materia esplodente.
	Cap. 37. *Prodotti per la fotografia e per la cinematografia.*
37.04–*b*	Pellicole perforate di lunghezza superiore a 30 metri.
37.06	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive.
37.07	Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamentte la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive
	Cap. 38. *Prodotti vari delle industrie chimiche*
38.01–ex *a*	Grafite artificiale sotto forma di blocchi o di barre dai quali sia possibile ricavare un cubo di 5 centimetri di lato o più ed il cui tenore in boro è uguale o inferiore a 1 per un milione e la cui sezione efficace di assorbimento neutroni termici sia uguale o inferiore a 5 millibar per atomo
ex 38.19 I)	Preparazioni contenenti 10 per cento o più di boro (1).
II)	Fluidi idraulici sintetici speciali la cui viscosità non superi 4000 centistokes a meno 54°C e non sia inferiore a 1,5 centistokes a 150°C.
III)	Miscele di prodotti chimici impiegati per la guerra chimica e incendiaria.
IV)	Miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto tra gli atomi di deuterio e quelli di idrogeno sia superiore a 1:5.000.
V)	Miscele di esteri di alcoli fluorurati.
VI)	Prodotti appositamente realizzati per l'assorbimento di onde elettromagnetiche aventi frequenze comprese tra 2×10^8 c/s e 3×10^{12} c/s.
	Cap. 39. *Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze.*
I)	Prodotti appositamente realizzati per l'assorbimento di onde elettromagnetiche aventi frequenze comprese tra 2×10^8 c/s e 3×10^{12} c/s.
II)	Politetrafluoroetilene, politrifluorocloroetilene, e loro lavori.
ex 39.01 I)	Fogli di resine sintetiche (di condensazione, ecc.) per condensatori elettrici, di spessore inferiore a millimetri 0.038.
II)	Oli siliconici alogenati.
III)	Grassi siliconici lubrificanti atti ad essere impegati a 180°C o più e con punto di liquefazione di 220°C o più (provati con i saggi ASTM o I.T.P.).
IV)	Gomme siliconiche fluorurate.

(1) Sono eccettuate le preparazioni a base di perborati e quelle a base di borati diversi dai borati di sodio, potassio, ammonio, magnesio e calcio.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
V)	Fluidi idraulici sintetici speciali la cui viscosità non superi 4000 centistokes a meno 54°C e non sia inferiore a 1,5 centistokes a 100°C.
ex 39.02	Fogli di resine sintetiche di polimerizzazione, per condensatori elettrici, di spessore inferiore a millimetri 0,038.
39.03-*b* 2) *alfa*) ex I)	Nitrocellulosa con tenore in azoto superiore al 12,2 per cento.
39.06-*b* 2)	Nitrati di amido.

Cap. 40.

Gomma, naturale o sintetica, fatturato (Factis) e loro lavori.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
40.02-ex *a* I)	Elastomeri fluorurati.
II)	Alchil polisolfuri polimerizzati, liquidi, *eccetto* le dispersioni acquose.
ex 40.11	Coperture per pneumatici a prova di proiettile, o in grado di funzionare anche sgonfi, *eccetto* i tipi per trattori e per materiali agricoli.

Cap. 41.

Pelli e cuoio.

41.01-ex *a* Pelli gregge fresche, salate, salamoiate, secche, secco-salate, *eccetto*:

I) pelli gregge ovine e caprine dei seguenti tipi:

pelli di agnello di tipo laziale, abruzzese e pugliese a lana riccia merina e bastarda,

pelli di agnello di tipo toscano e abruzzese a lana liscia morbida e ondulata, del peso medio non superiore a kg. 60 per cento pelli senza testa nè zampe, e del peso medio non superiore a kg. 85 per cento pelli con testa e zampe;

pelli di agnellino a lana arricciata e ondulata, setosa del tipo Calabria, Sicilia e Sardegna, del peso medio non superiore a kg. 35 per cento pelli;

— pelli di capretto a pelo ondulato, del peso medio non superiore a kg. 18 per cento pelli.

L'esportazione delle suddette pelli gregge ovine e caprine può essere effettuata soltanto attraverso le seguenti dogane: Ancona - Bari - Cagliari - Catania - Chiasso - Domodossola - Firenze - Fortezza - Genova - Livorno - Luino - Milano - Modane - Napoli - Palermo - Pontebba - Porto Torres - Reggio Calabria - Roma - Trieste - Venezia - Ventimiglia.

II) pelli gregge bovine dei seguenti tipi:

— pelli gregge bovine pesanti più di kg. 30 (peso coda per pelle) intere e/o relativi groppon di peso non inferiore a kg 10, testa e spalle di peso non inferiore a kg. 7 e fianchi di peso non inferiore a kg. 7 per paio;

— pelli gregge bovine pesanti da kg. 12 a 20 (peso coda per pelle):

III) pelli gregge equine.

L'esportazione per diretta concessione delle dogane delle suddette pelli gregge bovine ed equine, nonchè l'esportazione attraverso talune dogane e nei limiti di determinati contingenti delle pelli gregge di vitello pesanti da kg. 6 a 12 (peso coda per pelle), e delle pelli gregge bovine da kg 20 a 30 (peso coda per pelle), è condizionata alla presentazione in dogana di una attestazione rilasciata da una delle seguenti Organizzazioni: Unione nazionale commercio pelli grezze, via M. Gonzaga, 4, Milano; Associazione italiana commercianti pelli grezze, piazza G. Belli, 2, Roma, Unione nazionale industria conciaria, via Sommacampagna, 9, Roma.

L'attestazione suddetta dovrà contenere i seguenti dati: nominativo completo dell'esportatore, destinazione della merce, numero delle pelli intere e/o groppon e relativi pesi, numero dei frassami (teste e/o fianchi e/o spalle), distinti per specie e con l'indicazione del relativo peso in chilogrammi.

IV) pelli gregge suine.

Cap. 43.

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
43.01-ex *b*	Pelli gregge di coniglio e di tasso.

Cap. 44.

Legno, carbone di legna e lavori di legno.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:
b	altro.
44.04	Legno semplicemente squadrato:
b	altro.
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a millimetri 5:
ex *c*	di conifere e di pioppo.
44.07	Traversine di legno per strade ferrate.

Cap. 46.

Lavori di intreccio; da panieraio e da stuoiaio.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 46.03	Rivestimenti per fiaschi.

Cap. 47.

Materie occorrenti per la fabbricazione della carta.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
47.02	Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta.

Cap. 49.

Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 49.06	Piani, progetti e disegni tecnici relativi ad armi, munizionamenti e macchinari speciali destinati a produzione di mezzi bellici.

Cap. 61.

Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 61.01	Tute di volo parzialmente pressurizzate o blindate; combinazioni di volo tipo antigravità; nonchè qualsiasi indumento d'impiego militare destinato alla protezione contro gli aggressivi biologici, chimici e radioattivi; loro parti caratteristiche.

Cap. 65.

Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
65.06-ex *d*	Caschi di protezione di tipo militare.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 69. *Prodotti ceramici.*
ex 69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari, composti in peso di 97 per cento o più di ossido di berillio o di ossido di zirconio oppure di ossido di zirconio stabilizzato con calce e/o con ossido di magnesio.
ex 69.03	Crogiuoli, muffole e barre composti in peso di 97 per cento o più di ossido di berillio o di ossido di zirconio oppure di ossido di zirconio stabilizzato con calce e/o con ossido di magnesio.
	Cap. 70. *Vetro e lavori di vetro.*
70.10-ex *b*	Damigiane e fiaschi di vetro di capacità fino o litri 5 (1).
	Cap. 71. *Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.*
71.01	Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate, nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite.
I)	Pietre preziose (gemme), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite.
II)	Cristalli di quarzo (lavorati o greggi) e placche di quarzo, per radio.
71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:
a	dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille;
ex *b*	altri, *eccetto*: barre e profilati di sezione piena; leghe saldanti a base di argento nelle seguenti forme: in polveri limate o impalpabili, combinate con fondente; in filo; in piattine, lamine o nastri.
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati.
71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati.
71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati.
71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati.
71.11	Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi.
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, *eccetto*: — minuterie e oggetti di gioielleria, e loro parti, in filigrana di argento (1); — minuterie e oggetti di gioielleria, e loro parti, di argento, anche dorati o placcati o ricoperti con lamina di argento, senza perle o pietre preziose, ma con o senza pietre semipreziose, parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra, ambroide o corallo (1); — minuterie e oggetti di gioielleria, e loro parti, di oro o placcati in oro o composti parzialmente di oro, senza perle o pietre preziose, ma con o senza pietre semipreziose, parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra, ambroide o corallo, nei quali l'oro contenuto non superi i grammi 100 (1).
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, *eccetto*: — oggetti di oreficeria e loro parti, in filigrana di argento (1); — oggetti di oreficeria e loro parti, di argento, anche dorati o placcati o ricoperti con lamina di argento, senza perle o pietre preziose, ma con o senza pietre semipreziose, parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra, ambroide o corallo (1); — oggetti di oreficeria e loro parti, di oro o placcati in oro o composti parzialmente di oro, senza perle o pietre preziose, ma con o senza pietre semipreziose, parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra, ambroide o corallo, nei quali l'oro contenuto non superi i grammi 300 (1).
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, *eccetto*: — lavori in filigrana di argento (1); — lavori di argento, anche dorati o placcati o ricoperti con lamina in argento, senza perle o pietre preziose, ma con o senza pietre semipreziose, parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra, ambroide o corallo (1); — lavori di oro o placcati in oro o composti parzialmente di oro, senza perle o pietre preziose, ma con o senza pietre semipreziose, parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra, ambroide o corallo, nei quali l'oro contenuto non superi i grammi 300 (1).
71.15-*b* 1)	Lavori di pietre preziose (gemme), non montate nè incastonate.
	Cap. 72. *Monete.*
ex 72.01	Monete non aventi corso legale.
	Cap. 73. *Ghisa, ferro e acciaio.*
...... I)	Acciai contenenti: 10 per cento o più di molibdeno; 5 per cento o più di molibdeno per tutti gli acciai che contengono più del 14 per cento di cromo;

(1) L'esportazione, oltre che alla licenza ministeriale, è subordinata alla presentazione in dogana di bolletta di esportazione di vino, in fusti o serbatoi, o damigiane di capacità superiore a 5 litri, effettuata in data non anteriore a due mesi o da effettuarsi contemporaneamente verso la stessa destinazione e da parte della stessa ditta esportatrice, in quantità corrispondente al contenuto delle damigiane o fiaschi che si intendono esportare. Sulla bolletta di esportazione del vino sarà presa nota, a cura della dogana, della avvenuta esportazione delle damigiane o fiaschi.

(1) L'esportazione per diretta concessione delle dogane di questi prodotti, nonchè di quelli liberati di cui alle voci doganali ex 71.02, 71.04, 71.05-ex *b*, 71.06, non comprese in questa tabella, è consentita in conformità del secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	6 per cento o più di cobalto, *eccetto*: 1) acciai magnetici permanenti con contenuto in cobalto del 25 per cento o meno; 2) acciai rapidi contenenti fino al 10 per cento di cobalto, meno del 5 per cento di cromo e non contenenti nichelio; 1,5 per cento o più di niobio e/o di tantalio;
II)	Acciai legati al nichelio stabilizzati, contenenti complessivamente 38 per cento o più di elementi leganti, *eccetto* gli acciai contenenti meno dello 0,4 per cento di titanio o di niobio più tantalio.
III)	Acciai induriti per precipitazione strutturale, contenenti 4 per cento o più di nichelio.
IV)	Acciai magnetici di qualsiasi tipo e forma, come polveri (v.d. 73.05), nastri (v.d. 73.12 e v.d. 73.15), lamiere (v.d. 73.13 e v.d. 73.15), pezzi fusi e blocchi (v.d. 73.06 e v.d. 73.15) che abbiano una delle seguenti caratteristiche: 1) permeabilità iniziale gauss-oersteds 50.000 o più; 2) rimanenza massima 98 per cento o più per materiali a permeabilità magnetica; 3) capacità di produrre una energia superiore a 6×10^6 gauss-oersteds, oppure aventi un tenore di cobalto superiore al 25 per cento.
V)	Tubi, tubazioni ed accessori rivestiti internamente od esternamente di politetrafluoroetilene o di politrifluorocloroetilene.
ex 73.02 I)	Ferro-niobio, ferro-tantalio e ferro-niobio-tantalio.
II)	Ferro-molibdeno.
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di acciaio.
73.05-ex *a*	Polvere di ferro.
ex 73.12 I)	Nastri magnetici a cristalli orientati dello spessore di millimetri 0,31 o meno che abbiano perdite di un Watt o meno per chilogrammo misurate a 50 periodi e 13.000 gauss (oppure 0,9 Watt o meno per chilogrammo misurate a 50 periodi e 10.000 gauss).
II)	Nastri magnetici a cristalli orientati dello spessore di millimetri 0,2 o meno.
73.13-ex *a* I)	Lamiere magnetiche a cristalli orientati dello spessore di millimetri 0,31 o meno, che abbiano perdite di un Watt o meno per chilogrammo misurate a 50 periodi e 13.000 gauss (oppure 0,9 Watt o meno per chilogrammo misurate a 50 periodi e 10.000 gauss).
II)	Lamiere magnetiche a cristalli orientati dello spessore di millimetri 0,2 o meno.
73.15-*b* ex 5) I) 6) ex *a1/a*)	Nastri e lamiere magnetiche a cristalli orientati dello spessore di millimetri 0,31 o meno che abbiano perdite di un Watt o meno per chilogrammo misurate a 50 periodi e 13.000 gauss (oppure 0,9 Watt o meno per chilogrammo misurate a 50 periodi e 10.000 gauss).
II)	Nastri e lamiere magnetiche a cristalli orientati dello spessore di millimetri 0,2 o meno.
ex 73.16	Rotaie per strade ferrate, usate.
73.24-ex *a*	Recipienti a pareti multiple per l'immagazzinamento od il trasporto di gas liquefatti: 1) di capacità di litri 946 o più, appositamente costruiti per fluoro; 2) di capacità di litri 1893 o più appositamente costruiti per azoto, ossigeno, idrogeno, ozono, elio e argon, *eccetto* quelli a doppia parete calcolati per una perdita media di evaporazione superiore al 5 per cento nelle 24 ore.
73.27-ex *b*	Reti sottomarine per uso militare e reti antitorpedine.

Cap. 75.

Nichelio.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
...... I)	Leghe di nichelio, compresi i cascami e rottami, contenenti 32 per cento o più di nichelio, *eccetto*: 1) leghe di nichelio-rame non contenenti più del 6 per cento di altri elementi di leghe; 2) fili e barre per resistenze elettriche; fili per termocoppie in nichel-cromo aventi un diametro da millimetri 0.2 fino a millimetri 5 compreso e contenenti meno del 95 per cento di nichelio; 3) nastri e fogli per resistenze elettriche; fogli bimetallici per termostati.
II)	Leghe di nichelio contenenti: 1) 50 per cento o più di cobalto; 2) 19 per cento o più di cobalto e 14 per cento o più di cromo e meno dell'1 per cento di carbonio; 3) 19 per cento di cobalto e 14 per cento o più di cromo e 3 per cento o più di modibdeno; 4) 60 per cento o più di niobio, o di niobio più tantalio; 5) 60 per cento o più di molibdeno; 6) 70 per cento o più di titanio.
III)	Leghe di nichelio magnetiche aventi una delle seguenti caratteristiche: 1) permeabilità iniziale 50.000 gauss-oersteds o più; 2) rimanenza massima 98 per cento o più per i materiali a permeabilità magnetica; 3) capacità di produrre una energia di più di 6×10^6 gauss-oersteds, oppure avente un tenore di cobalto superiore al 25 per cento.
75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della v.d. 75.05); cascami e rottami di nichelio.
ex 75.02	Fili di nichelio contenenti 95 per cento o più di nichelio, di diametro di millimetri 0,10 o meno.
75.03-*b*	Polveri e pagliette di nichelio.
75.06-ex *a*	Tele metalliche costituite da fili contenenti 95 per cento o più di nichelio e composte da 60 fili o più per centimetro lineare.

Cap. 77.

Magnesio, berillio (glucinio).

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 77.01	Leghe di magnesio contenenti 0,4 per cento o più di zirconio, oppure 1,5 per cento o più di torio, oppure 1 per cento o più di metalli di terre rare (cerium-mischmetal): 1) gregge; 2) cascami e rottami.
ex 77.02	Semilavorati di leghe di magnesio contenenti 0,4 per cento o più di zirconio, oppure 1,5 per cento o più di torio, oppure 1 per cento o più di metalli di terre rare (cerium-mischmetal).
ex 77.04	Berillio metallo (glucinio) e leghe di berillio contenenti in peso più del 5 per cento di berillio.

Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Cap. 81.

Altri metalli comuni.

...... Metalli semiconduttori o combinazioni di essi adatti per l'impiego in diodi o transistori in « forme dendritiche » (1).

ex 81.01 I) Fili di tungsteno non rivestiti, *eccetto* quelli del diametro di 600 micron o meno e con resistenza di 140 chilogrammi per millimetro quadrato o meno, su provette di lunghezza di 200 millimetri.

II) Fili di tungsteno in spezzoni avvolti a spirale, non rivestiti, *eccetto*:

1) filamenti a doppia spirale;

2) filamenti a spirale semplice per lampade elettriche, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

a) tipo ricotto o sinterizzato;

b) di diametro di 19 micron o meno;

c) di diametro di 250 micron o più, ma che non oltrepassi la lunghezza di 100 millimetri.

III) Fili di tungsteno e spezzoni di fili di tungsteno avvolti a spirale, rivestiti.

ex 81.02 Molibdeno greggio; leghe di molibdeno contenenti 60 per cento o più di molibdeno; tubi di molibdeno e tubi platinati di molibdeno.

ex 81.03 Tantalio greggio e rottami; leghe di tantalio contenenti 60 per cento o più di tantalio oppure 60 per cento o più di tantalio più niobio, e loro rottami; tubi e tubazioni di tantalio, senza saldatura.

81.04-ex *b* I) Cobalto greggio e rottami; leghe di cobalto e loro rottami contenenti: 50 per cento o più di cobalto, 19 per cento o più di cobalto e 14 per cento o più di cromo e meno dell'1 per cento di carbonio; 19 per cento o più di cobalto e 14 per cento o più di cromo e 3 per cento o più di molibdeno.

II) Leghe di cobalto magnetiche aventi una delle seguenti caratteristiche:

1) permeabilità iniziale 50.000 gauss-oersteds o più;

2) rimanenza massima 98 per cento o più per i materiali a permeabilità magnetica;

3) capacità di produrre una energia di più di 6 × 10[6] gauss-oersteds, oppure aventi un tenore di cobalto superiore al 25 per cento.

ex *h* Titanio greggio e rottami; leghe di titanio e loro rottami contenenti 70 per cento o più di titanio.

ex *o* Niobio greggio e rottami; leghe di niobio e loro rottami contenenti 60 per cento o più di niobio, o 60 per cento o più di niobio-tantalio combinati.

q Torio.

s Uranio.

ex *t* Zirconio e leghe di zirconio contenenti in peso più del 50 per cento di zirconio.

Cap. 82.

Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni

ex 82.05 I) Punte per fori profondi, con passaggio di olio interno; punte per fori profondi per lavorazione di armi portatili.

II) Utensili speciali per la brocciatura delle superfici esterne di palette o dischi di motore a reazione.

(1) La dizione « forme dendritiche » indica una speciale struttura cristallina.

III) Brocce per la rigatura delle canne delle armi portatili.

IV) Teste speciali di perforazione rotative per roccia in cui i coni o i settori operanti ruotano liberamente e indipendentemente dalla rotazione della trivella (Rock-bit).

Cap. 84.

Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici.

...... I) Materiale aereotrasportabile o al suolo, appositamente costruito per rifornimento di carburante o gas, per aerei militari, nonchè per missili e per areostati previsti in questa tabella a fronte della voce doganale ex 88.01; dispositivi ed apparecchi per detti funzionanti sotto pressione; attrezzature appositamente costruite per permettere tali operazioni in spazi ristretti.

II) Attrezzature per la produzione di esplosivi militari e relative parti caratteristiche.

III) Attrezzature appositamente costruite per produrre complessi elettronici con uno dei seguenti procedimenti:

1) mediante deposito o stampaggio su elementi isolanti oppure con qualsiasi altro sistema che realizzi l'applicazione, su detti supporti isolanti, dei pezzi componenti diversi dai circuiti di base;

2) mediante inserzione e/o saldatura automatica dei componenti su detti supporti isolanti i cui collegamenti sono stati ottenuti con stampaggio od altri mezzi;

3) mediante sistema automatico o semiautomatico di raggruppamento, collegamento e/o rivestimento esterno di pannelli modulari isolanti di cui ai punti 1) e 2).

IV) Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la separazione degli isotopi di uranio e/o di litio.

V) Materiale, appositamente costruito per uso militare, per la propagazione di aggressivi biologici, chimici e radioattivi.

ex 84.01 Caldaie marine costruite per funzionamento a temperature di surriscaldamento di 593°C o superiore.

ex 84.06 I) Motori diesel da 50 CV o più, la cui massa è costituita da 50 per cento o più di materiale amagnetico.

II) Motori da 1.500 CV o più e con una velocità di rotazione di 700 giri al minuto primo o più, appositamente costruiti per sottomarini; loro parti caratteristiche.

ex 84.06 ed ex 84.08 I) Motori d'aviazione, appositamente costruiti o adattati per aerei militari; loro parti caratteristiche.

II) Motori per siluri, per razzi e per missili.

ex 84.10 I) Pompe per trasporto di metalli fusi a mezzo di forze elettromagnetiche.

II) Pompe per erogazione di liquidi anche mescolati a solidi e/o a gas, appositamente costruite per funzionamento a temperature inferiori a meno 130°C.

III) Pompe per erogazione di liquidi anche mescolati a solidi e/o a gas, aventi tutte le superfici di contatto con il fluido costituite da uno dei seguenti materiali:

1) materiali contenenti 90 per cento o più di tantalio, di titanio, di zirconio o combinazioni di questi metalli;

2) materiali contenenti 50 per cento o più di cobalto, di molibdeno o combinazioni di questi metalli;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	3) politetrafluoroetilene; politrifluorocloroetilene.
ex 84.11	I) Compressori o soffianti, tipo centrifugo e tipo assiale, che permettano un rapporto di compressione di due a uno o più ed una portata superiore a 10.534 metri cubi al minuto primo, o che permettano un rapporto di compressione di tre a uno o più ed una portata superiore a 3.000 metri cubi al minuto primo.
	II) Pompe a vuoto a ioni, *eccetto* quelle aventi una velocità di pompaggio inferiore a 800 litri di idrogeno al secondo ad una pressione di 1/1.000.000 di millimetro di mercurio o più (cioè: $\frac{1}{100.000}$, $\frac{1}{10.000}$, ecc.); loro parti caratteristiche.
	III) Compressori e soffianti (tipo turbo-compressore, tipo centrifugo e tipo a scorrimento assiale), costituiti o rivestiti di alluminio, di nichelio o di una lega contenente 60 per cento o più di nichelio, e di portata da 1.700 litri al minuto o superiore.
ex 84.12	Apparecchi per il condizionamento d'aria, appositamente costruiti per aerei di tipo militare.
ex 84.17	I) Apparecchiature appositamente costruite per la trasformazione di tetrossido di azoto in acido nitrico a 98 per cento o più, o per la concentrazione di tetrossido di azoto e/o di altri ossidi di azoto o di loro miscele.
	II) Apparecchiature per impianti appositamente costruiti per la produzione di gas sotto forma liquida, capaci di funzionare a pressioni di 21 chilogrammi per centimetro quadrato o più e capaci di produrre una tonnellata al giorno o più di gas sotto forma liquida, *eccetto*: 1) le apparecchiature per gli impianti che non abbiano la capacità di produrre più del 25 per cento della loro produzione giornaliera totale in gas sotto forma liquida; 2) le apparecchiature per impianti appositamente costruiti per la liquefazione del cloro e della ammoniaca; 3) le apparecchiature per gli impianti fissi destinati alla liquefazione di anidride carbonica; 4) le apparecchiature per impianti destinati alla liquefazione di gas di raffineria a debole peso molecolare.
	III) Apparecchiature per impianti per la produzione di fluoro liquido.
	IV Apparecchiature per impianti per la separazione dell'elio da gas naturali.
	V) Apparecchiature per la produzione e/o la concentrazione di ossido di deuterio (acqua pesante).
	VI) Apparecchiature per nitrazione, di tipo continuo.
	VII) Apparecchiature per impianti completi per la produzione di titanio e/o di zirconio, *eccetto* quelle per impianti separati per la produzione di tetracloruro di titanio o di zirconio; loro parti caratteristiche.
	VIII) Scambiatori di calore tubolari costruiti per funzionare ad una pressione di 21 chilogrammi per centimetro quadrato o superiore e aventi le superfici di contatto con il fluido costituite da uno dei seguenti materiali: alluminio, titanio, zirconio, nichelio oppure leghe contenenti 60 per cento o più di nichelio; loro parti caratteristiche, *eccetto* i tubi di alluminio.
ex 84.18	I) Estrattori centrifughi a controcorrente di solvente, appositamente costruiti per la estrazione di sostanze radioattive.
	II) Centrifughe per l'arricchimento o la separazione degli isotopi, aventi una velocità periferica di 305 metri al secondo o più, costituite o rivestite di alluminio, di nichelio o di una lega contenente 60 per cento o più di nichelio; tamburi di centrifugazione costruiti con detti metalli.
ex 84.22 ed ex 84.23	Attrezzature per lavori edili appositamente costruite secondo caratteristiche militari per essere aereotrasportate.
ex 84.44	I) Laminatoi dei seguenti tipi: *A*) Laminatoi per lamiere, fogli e nastri: 1) muniti di dispositivi di regolazione automatica dei cilindri per il controllo dimensionale dello spessore o della larghezza, lungo il lato della lamiera, del foglio o del nastro; 2) muniti di più di 3 gabbie di lavoro, (compresi i laminatoi a doppio uso che possono lavorare come duo o come quarto) e che possono assicurare un controllo speciale del contorno longitudinale o laterale, per mezzo di uno o più dei seguenti sistemi: *a*) cilindri di lavoro aventi un rapporto tra lunghezza della faccia attiva di cilindro e diametro del cilindro che supera: — 6/1 per cilindri aventi una lunghezza di faccia attiva inferiore o uguale a 508 millimetri (30 pollici); — 5/1 per cilindri aventi una lunghezza di faccia attiva superiore a 508 millimetri (30 pollici); *b*) controllo del profilo del cilindro compiuto mediante deformazione concorrente dei cilindri di appoggio, degli assi di appoggio o dei cilindri di lavoro; *c*) controllo di calibratura elettronica ad anello chiuso di controreazione; *d*) tensiometri di controllo (dispositivi che misurano e mantengono contemporaneamente una appropriata regolazione della tensione applicata alla parte metallica in laminazione); *e*) ogni altro sistema realizzante un controllo speciale del contorno (profilo) laterale e/o longitudinale, assimilabile a quelli realizzati dai sistemi da *a*) a *d*). *B*) Laminatoi appositamente costruiti o modificati per la laminazione di metalli o leghe metalliche, che abbiano punto di fusione superiore a 1900°C. *C*) Parti ed accessori per i laminatoi suddetti.
ex 84.45	I) Macchine utensili appositamente costruite per la lavorazione di materiale d'armamento e di munizionamento.
	II) Macchine utensili appositamente costruite per essere azionate da comandi elettronici a circuito chiuso a controreazione (closed loop feed back), nei quali una controreazione continua da parte del pezzo in lavoro, o dell'utensile, o del portapezzo, o del portautensile produce una correzione continua sui comandi.
	III) Alesatrici e/o rettificatrici per maschere con una delle dimensioni di tavola (longitudinale, trasversale o verticale) superiore a 1100 millimetri.
	IV) Foratrici per fori profondi nelle quali il liquido refrigerante passa attraverso l'utensile.
	V) Rettificatrici appositamente costruite per impiego di mandrini funzionanti a velocità superiore a 120.000 giri/minuto.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	—

VI) Magli a contraccolpo di potenza garantita di 25.000 chilogrammetri o superiore; magli ad azione orizzontale, a comando idraulico, di potenza garantita di 1.382 chilogrammetri o superiore.

VII) Presse:
1) azionate per mezzo di esplosivi;
2) appositamente costruite o adattate per la lavorazione o lo stampaggio di metalli, di leghe o di altri metalli aventi un punto di fusione superiore a 1900°C;
3) meccaniche o idrauliche, di potenza totale garantita superiore a 5000 tonnellate.

VIII) Torni per la deformazione a caldo o a freddo delle lamiere, *eccetto* quelli aventi un motore di comando del mandrino di potenza di 25 CV o meno.

IX) Macchine e attrezzature appositamente costruite per la lavorazione delle palette delle turbine a gas.

X) Macchine appositamente costruite per la lavorazione delle lamiere o dei profilati per aeroplani.

XI) Macchine appositamente costruite per la fresatura del rivestimento degli aeroplani.

XII) Macchine appositamente costruite:
1) per alesare i carter dei compressori dei motori a reazione;
2) per tornire i dischi delle turbine o dei compressori dei motori a reazione;
3) per rettificare i rotori dei motori a reazione.

XIII) Macchine per rettificare ingranaggi, di tipi operanti per generatrici, di diametro di millimetri 914 o superiore.

XIV) Macchine per la lavorazione di ingranaggi di modulo inferiore a millimetri 0.5.

ex 84.48 I) Complessi di teste e di mandrini per rettificatrici (comportanti almeno il mandrino porta-mola e i supporti) costruiti e garantiti per funzionare a velocità superiore a 120.000 giri/minuto.

II) Parti staccate e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili comprese in questa tabella a fronte della voce doganale ex 84.45.

ex 84.52
ex 84.53
ex 84.55
Calcolatori elettronici, *eccetto* le macchine di tipo commerciale ad uso contabile e statistico; loro parti caratteristiche.

ex 84.57 I) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei diversi tipi di tubi elettronici, vincolati a licenza in base a questa tabella a fronte della voce doganale ex 85.21; parti staccate caratteristiche di dette macchine.

II) Macchine appositamente costruite per il montaggio automatico o semi-automatico di tubi elettronici; parti staccate caratteristiche di dette macchine.

ex 84.59 I) Presse appositamente costruite o adattate per la lavorazione o lo stampaggio di materiali non metallici aventi un punto di fusione superiore a 1900°C.

II) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei cavi elettrici multicoppie per telecomunicazione, dei seguenti tipi:
1) macchine per l'applicazione di sostanze isolanti ai conduttori;
2) macchine per il raggruppamento dei conduttori e/o l'applicazione a detti conduttori di sostanze isolanti, separatrici o leganti o di prodotti d'identificazione;
3) macchine per il raggruppamento dei conduttori, delle coppie, dei quarti ecc., componenti in tutto od in parte l'anima del cavo.

III) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei cavi coassiali, dei seguenti tipi:
1) macchine per l'applicazione di separatori isolanti al conduttore interno dei cavi coassiali del tipo ad intervallo d'aria;
2) macchine per l'applicazione di nastri o lamine metallici componenti il conduttore esterno di cavi elettrici coassiali;
3) macchine per formare, avvolgere o raggruppare i cavi coassiali con o senza conduttore, *eccetto* quelle per la fabbricazione dei tubi contenitori dei cavi stessi;
4) macchine automatiche per il controllo del diametro o della eccentricità dei fili o dei cavi.

IV) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei diversi tipi di transistori e dei cristalli diodi, vincolati a licenza in base a questa tabella a fronte della voce doganale ex 85.21; parti staccate caratteristiche di dette macchine.

V) Macchine appositamente costruite per il montaggio automatico o semi-automatico di transistori e di cristalli diodi; parti staccate caratteristiche di dette macchine.

VI) Stabilizzatori giroscopici, *eccetto* quelli per la stabilizzazione completa delle navi di superficie; loro parti caratteristiche.

VII) Rampe di lancio per missili.

VIII) Piattaforma d'inerzia appositamente costruite per impiego militare.

IX) Reattori nucleari.

ex 84.61 I) Valvole, rubinetti e regolatori di pressione, appositamente costruiti per funzionare e temperature inferiori a meno 120°C.

II) Valvole, rubinetti e regolatori di pressione, aventi tutte le superfici di contatto con il fluido costituite da uno dei seguenti materiali:
1) materiali contenenti 90 per cento o più di tantalio, di titanio, o di zirconio, sia separati che combinati;
2) materiali contenenti 50 per cento o più di cobalto o di molibdeno, sia separati che combinati;
3) politetrafluoroetilene; politrifluorocloroetilene.

III) Valvole con chiusura a soffietto costituite o rivestite di alluminio, di nichelio o di una lega contenente 60 per cento o più di nichelio, sia a funzionamento normale che a funzionamento automatico.

ex 84.62 I) Cuscinetti a sfere e a rulli e loro parti:
1) cuscinetti a sfere e a rulli cilindrici (*eccetto* i cuscinetti a sfere smontabili e i reggispinta a sfere) aventi tolleranze delle classi ABEC 5, RBEC 5 (o equivalenti nazionali ISO 5) o più strette, e presentanti una delle seguenti caratteristiche:
a) aver subito prove speciali per dimostrare di possedere caratteristiche di coppia particolarmente bassa o di funzionamento silenzioso, superiori a quelle richieste per utilizzazioni industriali, e destinate ad assicurare condizioni di particolare efficienza per impieghi militari;
b) essere costruiti con materiali speciali, cioè aventi anelli, sfere o rulli di acciaio legato o di altri materiali, *eccetto* i seguenti: acciai a basso tenore di carbonio, acciai al cromo ad alto tenore di carbonio SAE 52100, acciai al nichel-molibdeno SAE-4615 o equivalenti tipi nazionali UNI 100 C6 e UNI 15 ND7;

Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
		c) essere costruiti per funzionamento abituale a temperature oltre 150°C (302°F), sia mediante l'impiego di materiali speciali, sia mediante l'applicazione di speciali trattamenti termici;
		d) cuscinetti speciali per applicazioni militari, che differiscono sostanzialmente, come disegno, da quelli normali, allo scopo di assicurare caratteristiche superiori di funzionamento;
		2) cuscinetti a rulli conici, a rulli sferici, e reggispinta a rulli:
		a) con diametro interno maggiore di 500 millimetri (19,685 pollici);
		b) cuscinetti speciali per applicazioni militari che differiscono notevolmente, come disegno, da quelli normali, allo scopo di assicurare caratteristiche di particolare efficienza, con diametro interno maggiore di 400 millimetri (15,748 pollici);
		3) parti per cuscinetti:
		anelli esterni e interni, gabbie, sfere, rulli e sottogruppi, utilizzabili esclusivamente per i cuscinetti indicati nei paragrafi 1) e 2).

Cap. 85.

Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici.

Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	I)	Componenti elettronici costruiti e/o capaci di conservare le loro caratteristiche elettriche e meccaniche e la loro durata di vita garantita in una delle seguenti condizioni ambientali:
		1) nell'intera gamma di temperature ambienti inferiori a meno 45°C o superiori a 100°C;
		2) a temperatura ambiente di 200°C o piu.
	II)	Apparecchiature elettroniche e loro componenti, aventi una delle seguenti caratteristiche:
		1) gruppi e sottogruppi costituiti da uno o piu circuiti funzionali con una densità di compenenti maggiori di 4,5 parti per centimetro cubico e apparecchiature contenenti tali gruppi o sottogruppi;
		2) pannelli modulari su materiale isolante (compresi quelli di costruzione tipo « Wafer ») montanti elementi elettronici multipli o singoli e relative parti caratteristiche.
	III)	Materiale elettronico appositamente costruito per impieghi militari e relative parti caratteristiche.
	IV)	Forme dendritiche (1) di qualsiasi materiale semiconduttore o combinazioni di essi adatte per l'impiego in diodi o transistori.
	V)	Apparecchi d'impiego militare utilizzanti radiazioni infrarosse; loro parti caratteristiche.
ex 85.01	I)	Gruppi elettrogeni mobili di potenza superiore a 5.000 kW.
	II)	Servomotori, con o senza riduttore incorporato, dei seguenti tipi:
		1) costruiti per essere alimentati con corrente a frequenza superiore a 300 c/s;
		2) costruiti per avere un rapporto coppia/inerzia di 3500 radianti/secondo o superiore.
	III)	Motori elettrici appositamente costruiti per sottomarini, di potenza superiore a 1000 CV, ad inversione rapida, raffreddati a liquido e di tipo ermetico.
ex 85 05		Batterie di accumulatori per sommergibili.
ex 85.11	I)	Forni ad arco sotto vuoto del tipo ad elettrodo consumabile di capacità superiore a 5 tonnellate.
	II)	Forni ad arco sotto vuoto del tipo a « Fond de poche ».
	III)	Forni a vuoto a fascio catodico.
	IV)	Apparecchiature appositamente costruite per la purificazione od il trattamento del silicio o del germanio, *eccetto* quelle per la purificazione del tipo « a zone » del germanio.
	V)	Apparecchiature appositamente costruite per la produzione od il trattamento di forme dendritiche (1) di tutti i materiali semi-conduttori o combinazioni degli stessi che possono essere utilizzate nei diodi o nei transistori.
	VI)	Forni elettrici appositamente costruiti per il ricupero del titanio o dello zirconio da rottami.
	VII)	Forni a induzione sotto vuoto, appositamente costruiti per funzionare a pressioni inferiori a 0,1 millimetri di mercurio e a temperature superiori a 1100°C.
ex 85.13	I)	Apparecchiature telegrafiche, loro componenti e parti, aventi le seguenti caratteristiche:
		1) apparecchi meccanici, elettromeccanici o elettronici usati per trasferire le informazioni contenute in testi scritti o stampati, in forme d'onda elettriche adatte per trasmissione su circuiti di comunicazione a qualsiasi velocità maggiore di 200 parole per minuto o 150 bauds, secondo quali dei due sia minore; *eccetto* le apparecchiature funzionanti ad una velocità di 300 bauds in cui il corrispondente numero di parole non ecceda 65 parole al minuto;
		2) apparecchi costruiti per ricevere tali forme d'onda elettriche e tradurre in forma visibile le informazioni da esse derivanti.
	II)	Apparecchiature per telecomunicazioni su filo:
		1) apparecchiature terminali, di ripetizione o amplicazione intermedia, costruite per produrre, trasmettere o ricevere frequenze superiori a 36 Kc/s;
		2) apparecchiature terminali telegrafiche trasmittenti e riceventi multicanali;
		3) parti e complessi caratteristici di dette apparecchiature.
	III)	Apparecchiature costruite per assicurare la segretezza sulle comunicazioni telefoniche o telegrafiche su filo, *eccetto* quelle utilizzanti tecniche basate su inversione di frequenza o alterazione caotica di banda.
ex 85.15	I)	Apparecchiature di telecomunicazioni per aerei, parti e pezzi caratteristici.
	II)	Apparecchiature di bordo per navigazione e radiogoniometria aerea, loro parti e pezzi staccati, aventi le seguenti caratteristiche:
		1) costruite per utilizzare l'effetto « Doppler »;

(1) La dizione « forme dendritiche » indica una speciale struttura cristallina.

(1) La dizione « forme dendritiche » indica una speciale struttura cristallina.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	2) utilizzanti le caratteristiche di velocità costante e/o di propagazione rettilinea di onde elettromagnetiche aventi frequenza inferiore a 4×10^{14} c/s (0,75 micron);
	3) altimetri con modulazione ad impulso;
	4) radiogoniometri funzionanti a frequenze superiori a 5 Mc/s;
	5) pressurizzate nel loro complesso;
	6) previste per funzionamento in tutta la gamma di temperature ambienti estendentesi da meno 40°C a 55°C.
III)	Apparecchiature radar di bordo, per aerei, loro parti caratteristiche.
IV)	Radar navali e terrestri, apparecchiature radiogoniometriche, loro parti e pezzi staccati, aventi le seguenti caratteristiche:
	1) apparecchiature radar (*eccetto* quelle di tipo normale costruite per funzionamento ad impulso, a frequenze fra 1300 Mc/s e 1660 Mc/s, 2700 Mc/s e 3900 Mc/s e tra 8500 Mc/s e 10000 Mc/s), aventi, nel caso di radar navali, una potenza d'uscita di picco al sistema di antenna non maggiore di 75 KW o, nel caso di radar terrestri, una potenza d'uscita di picco al sistema di antenna non superiore a 50 KW ed una portata non superiore a 50 miglia marine;
	2) apparecchiature radar munite di dispositivi per la soppressione degli echi permanenti;
	3) apparecchiature radar munite di sistemi di antenne diverse da quelle a polarizzazione lineare;
	4) apparecchiature radar utilizzanti tecniche diverse da quelle convenzionali di modulazioni di impulsi e di utilizzazione di segnali;
	5) apparecchiature di radiogoniometria al suolo funzionanti a frequenze superiori a 5 Mc/s.
V)	Apparecchiature terrestri e navali, loro parti caratteristiche, per l'impiego con le attrezzature di navigazione su aerei, utilizzanti le caratteristiche di velocità costante e/o di propagazione rettilinea di onde elettromagnetiche aventi frequenza inferiore a 4×10^{14} c/s (0,75 micron).
VI)	Apparecchiature di telecomunicazione impieganti fenomeni di scatter (diffusione e riflessione) troposferici, ionosferici o meteorici; sottogruppi e parti caratteristiche.
VII	Apparati di disturbo (jamming), cioè apparati appositamente costruiti per disturbare o altrimenti interferire con la ricezione radio; loro parti caratteristiche.
VIII	Modulatori ad impulso capaci di fornire impulsi elettrici di potenza di picco superiore a 150 kW, o di una durata inferiore a 1/10 di microsecondo o con un rapporto di conduzione (duty cycle) eccedente 0,002; e trasformatori di impulso, apparecchiature di formazione di impulso o linee di ritardo, quali parti caratteristiche di tali modulatori.
IX	Radio ricevitori panoramici (ricevitori che ricercano automaticamente una parte dello spettro di radiofrequenza e indicano i segnali ricevuti); loro parti caratteristiche.
X) *a*	Trasmettitori o amplificatori di trasmettitori, loro componenti e parti caratteristiche, costruiti per funzionare:
	1) a frequenze portanti di uscita tra 108 e 156 Mc/s;
	2) a frequenze portanti di uscita superiori a 223 Mc/s, *eccetto* quelli per televisione funzionanti tra 470 e 585 Mc/s o fra 610 e 940 Mc/s.
XI)	Trasmettitori o amplificatori per trasmettitori, loro componenti e parti caratteristiche, costruiti per avere una o più delle seguenti proprietà:
	1) che utilizzino qualsiasi sistema di modulazione ad impulso (1);
	2) che possano garantire il funzionamento in tutta la gamma di temperature ambienti comprese tra quelle inferiori a meno 40°C e quelle superiori a 55°C;
	3) che possano fornire una molteplicità di frequenze portanti di uscita da prescegliere, controllate da un minor numero di cristalli piezo-elettrici e non formanti multipli di una comune frequenza di controllo.
XII)	Apparecchiature di telemisura e telecomando per aerei (con o senza pilota), veicoli o armi spaziali (guidati o non guidati).
XIII)	Apparecchiature di telecomunicazioni a radio relè, componenti e sottogruppi caratteristici di esse, ad esclusione degli apparecchi di radio trasmissione a breve distanza e limitata potenza per trasmissioni tra l'apparecchio di presa o lo studio e il trasmettitore televisivo.
XIV)	Amplificatori dalle seguenti caratteristiche:
	1) costruiti per funzionare a frequenze superiori a 500 Mc/s;
	2) accordati funzionanti su una larghezza di banda superiore al 10 per cento della frequenza media ed in ogni caso non superiore a 10 Mc/s;
	3) non accordati aventi una larghezza di banda superiore a 10 Mc/s;
	4) a corrente continua aventi un livello di rumore (riferito al circuito di entrata) di 10^{-10} Watt o meno e/o uno spostamento dello zero in 1 ora corrispondente ad una variazione nella potenza di entrata di 10^{-10} Watt o meno;
	5) tipi parametrici con un coefficiente di qualità di rumori di 5 decibel o meno misurato ad una temperatura di 17°C e tipi paramagnetici, loro parti caratteristiche.
XV	Apparecchiature costruite per assicurare la segretezza sulle comunicazioni radio telefoniche e radio telegrafiche, *eccetto* quelle utilizzanti tecniche basate su inversione di frequenza o alterazione caotica di banda.
XVI	Guide d'onda elettromagnetiche aventi le seguenti caratteristiche:
	1) guide d'onde rigide e loro componenti, costruite per impiego a frequenze superiori a 12.500 Mc/s;
	2) guide d'onda flessibili di tutti i tipi;
	3) guide d'onda con un rapporto di larghezza di banda superiore a 1,5 su 1;
	4) componenti di guide d'onda aventi le seguenti caratteristiche:
	a) accoppiamenti direzionali con un rapporto di larghezza di banda superiore a 1,5 su 1 e direttività sulla banda di 15 decibel o superiore;
	b) « Circulators » basati su proprietà giro-magnetiche;
	c) giunti rotanti capaci di trasmettere più di un canale isolato o aventi una larghezza di banda superiore al 5 per cento della frequenza media centrale;
	d) componenti magnetici di guida di onda.

(1) Questa dizione non comprende i trasmettitori televisivi o telegrafici modulati in ampiezza, frequenza o fase.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
XVII)	Materiale elettronico per la condotta del tiro; apparecchi di puntamento, materiali per il puntamento notturno, apparecchi di puntamento e di guida per missili; telemetri, indicatori di posizione, altimetri e strumenti di regolazione del titro appositivamente costruiti per impiego militare; dispositivi di puntamento elettronico; calcolatori da bombardamento; apparecchi di televisione per puntamento appositamente costruiti per impiego militare; relative parti caratteristiche.
ex 85.18	*Condensatori elettrolitici al tantalio aventi* una delle seguenti caratteristiche: 1) costruiti per funzionare a temperature superiori a 85°C; 2) tipi ad anodo sinterizzato; 3) tipi a lamine.
ex 85.19 I)	Potenziometri lineari ad induzione dei seguenti tipi: 1) con una linearità nominale di 1 per cento o inferiore; 2) con un errore nominale a tensione zero di 10 millivolt o meno per la massima uscita in volt.
II)	Potenziometri dei seguenti tipi: 1) lineari con una linearità nominale dello 0,1 per cento o inferiore; 2) non lineari con una conformità nominale dell'1 per cento o inferiore.
III)	Servomotori, con o senza riduttore incorporato, dei seguenti tipi: 1) costruiti per essere alimentati con corrente a frequenza superiore a 300 c/s; 2) costruiti per avere un rapporto coppia-inerzia di 3.500 radianti-secondo per secondo o superiore.
ex 85.20	Lampade per radiazioni infrarosse, appositamente costruite, per le apparecchiature previste in questa tabella a fronte della voce doganale ex 85.22.
ex 85.21 I)	Tubi a raggi catodici: 1) appositamente costruiti o impiegati esclusivamente per apparecchiature radar o di contro-misure radar previste in questa tabella a fronte della voce doganale ex 85.15; 2) con velocità di scrittura superiore a 3.000 km/s; 3) con tre o più cannoni elettronici, *eccetto* i tubi per televisione a colori con tre cannoni costruiti per uso di spettacolo; 4) adatti per la presentazione, ottenuta a mezzo di analizzatore o altri sistemi, di informazioni o di dati alfabetici o numerici o similari, *eccetto* quei tubi in cui è fissata la posizione di presentazione di ciascun carattere.
II)	Diodi semiconduttori, compresi i diodi raddrizzatori e i diodi di commutazione, aventi le seguenti caratteristiche: 1) diodi semiconduttori, in cui il materiale di base è diverso dal silicio, germanio, selenio od ossido di rame; 2) diodi per segnali (compresi i diodi mescolatori, i diodi per variazione di frequenza ed i diodi di commutazione) dei seguenti tipi: *a*) diodi a punta di contatto in cui il materiale di base è il silicio, costruiti per l'impiego a frequenze di entrata superiori a 300 Mc/s; *b*) diodi a punta di contatto in cui il materiale di base è il germanio e costruiti per l'impiego a frequenze di entrata superiori a 1000 Mc/s; *c*) diodi a giunzione in cui il materiale di base è il silicio e costruiti per l'impiego a frequenze di entrata superiori a 1 Mc/s o costruiti per velocità di commutazione (frequenza di ripetizione) superiore a 100 Kc/s; *d*) diodi a giunzione in cui il materiale di base è il germanio e costruiti per impiego a frequenze di entrata superiori a 300 Mc/s o costruiti per velocità di commutazione (frequenza di ripetizione) superiore ad 1 Mc/s; 3)-*a*) diodi di potenza in cui la tensione nominale inversa di picco è superiore a 1000 Volt per giunzione a 25°C in qualsiasi condizione di raffreddamento; *b*) diodi controllati, cioè dispositivi semiconduttori a giunzione multipla per applicazioni simili a quelle di tubi a gas a controllo di griglia, progettati per l'impiego a velocità di commutazione (frequenza di ripetizione) superiore a 100 Kc/s.
III)	Transistori e relativi componenti (o relativi componenti di amplicazione a semiconduttori, quali *transistori ad effetto di* campo, transistori ad effetto di spazio e « technetrons »), e loro parti caratteristiche, dei seguenti tipi: 1) che impieghino qualsiasi materiale semiconduttore con 4 o più giunzioni attive contenute in un solo blocco di materiale semiconduttore; 2) che impieghino un materiale semiconduttore diverso dal germanio; 3) che impieghino il germanio come materiale semiconduttore e che abbiano una o più delle seguenti caratteristiche: *a*) una frequenza media alfa inferiore a 50 Mc/s e costruiti per avere una dissipazione massima al collettore (in Watt) superiore a 7,5 volte la frequenza media alfa (in Mc/s); *b*) una frequenza media alfa da 50 a 150 Mc/s e costruiti per avere una dissipazione massima al collettore superiore a 150 mW; *c*) una frequenza alfa superiore a 150 Mc/s; 4) appositamente costruiti o garantiti per l'uso come transistori di commutazione per una velocità di commutazione (frequenza di ripetizione) superiore a 500 Kc/s.
IV)	Foto-cellule aventi le seguenti caratteristiche: 1) fotoelettriche, fotoconduttrici (compresi i fototransistori e cellule similari) aventi sensibilità di picco ad una lunghezza d'onda superiore a 12.000 Angstrom; 2) fototransistori (cellule fotoconduttrici comprendenti fotodiodi) con una costante di tempo di risposta di 1 millisecondo o inferiore, misurata alla temperatura di funzionamento della cellula, per cui la costante di tempo raggiunge un minimo.
V)	Tubi fotomoltiplicatori di tutti i tipi per i quali il massimo di sensibilità si verifica a lunghezze d'onda superore a 7500 Angstrom.
VI)	Convertitori di immagine e tubi ad immagazzinamento elettronico comprendenti trasforatori a memoria di immagini radar e tubi tipo vidicom particolarmente rinforzati (*eccetto* gli ordinari tubi da ripresa t.v. commerciali e tubi commerciali per amplificatori a raggi X).

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
VII)	Tubi elettronici e parti caratteristiche dei seguenti tipi: 1) tubi elettronici costruiti per impiego a frequenze fra 300 Mc/s e 500 Mc/s aventi una dissipazione di placca superiore a 10 Watt in qualsiasi condizione di raffreddamento e tutte le valvole costruite per l'impiego a frequenze di 500 Mc/s; 2) tubi riscaldati indirettamente di dimensioni tali da poter passare attraverso un foro circolare di 7,2 millimetri di diametro; 3) tubi costruiti per sopportare almeno una delle seguenti prove: *a*) vibrazione sinusoidale ad accelerazioni di picco maggiori di 5g per un periodo totale di oltre 100 ore a qualsiasi frequenza fra 25 a 170 c/s; *b*) vibrazioni sinusoidali a frequenza di deflessione (swept frequency) fra 60 e 1000 c/s, con un rapporto minimo di frequenza di deflessione di 5 a 1 ad una accelerazione di picco superiore a 4g per un periodo totale di oltre 200 ore; *c*) accelerazione di breve durata (shock) superiore a 1000g; 4) tubi con contenitori di ceramica e costruiti per frequenze superiori a 60 Mc/s; 5) tubi costruiti per funzionare in temperature ambiente superiori a 100°C; 6) Klystron; 7) tubi ad onda migrante.
VIII)	Thyratron e tubi modulatori a scarica di gas dei seguenti tipi: 1) previsti per funzionamento continuo con corrente di picco e tensione di picco superiori rispettivamente a 100 ampère e 9000 volt ad una frequenza di ripetizione di impulso di 200 o più impulsi per secondo; 2) thyratron a idrogeno di qualsiasi tipo.
IX)	Cristalli di quarzo montati aventi caratteristiche di funzionamento comprese fra quelle degli apparecchi radioelettrici elencati in questa tabella.
ex 85.22 I)	Apparecchiature di telecomunicazione, di rivelazione o di inseguimento utilizzanti radiazioni infrarosse; loro parti caratteristiche.
II)	Apparati per rilevare o localizzare oggetti sotto acqua con metodi magnetici, e loro parti caratteristiche, *eccetto*: 1) tipi usati esclusivamente per misurare la profondità dell'acqua o la distanza, sulla verticale, di oggetti sommersi; 2) tipi operanti orizzontalmente, appositamente costruiti per l'individuazione di banchi di pesci o di balene.
III)	Apparecchiature di controllo o comando, dei seguenti tipi: *A*) sincro aventi le seguenti caratteristiche: 1) tipi per controllo (trasmettitori, trasmettitori differenziali e trasformatori) garantiti per un errore elettrico di 18 minuti o inferiore quando siano provati col metodo a tensione proporzionale; 2) tipi per erogazione di coppia: *a*) trasmettitori e trasmettitori differenziali valutati per avere un errore elettrico di 18 minuti o inferiore quando siano provati col metodo della tensione proporzionale; *b*) ricevitori e ricevitori differenziali valutati per avere una precisione uguale o superiore a 1,5° quando siano provati col metodo dinamico; 3) apparecchi speciali campionati per controllare le caratteristiche del sincro di cui ai punti A-1) e A-2), quali i « microsyns » e i « syncrotels »; *B*) « Resolvers » dei tipi monofase/monofase, monofase/bifase, bifase/bifase e trifase/bifase aventi una delle seguenti caratteristiche: 1) con un errore elettrico nominale di 0,5 gradi o inferiore; 2) con un errore di perpendicolarità fra gli assi di 10' o inferiore; 3) con un errore nominale a tensione zero di 10 millivolt o inferiore per la massima tensione di uscita in volt. *C*) Amplificatori, elettronici o magnetici, costruiti per l'impiego con resolvers, dei seguenti tipi: 1) con adattamento d'impedenza; 2) con sommatori. *D*) Generatori tachimetrici ad induzione, dei seguenti tipi: 1) con una linearità di 1 per cento o inferiore; 2) con un rapporto nominale segnale/rumore del 50 su 1 o superiore; 3) con dispositivi di compensazione o di correzione di temperatura.
IV)	Registratori e/o riproduttori magnetici diversi da quelli costruiti per la registrazione e la riproduzione della voce o della musica; loro parti e componenti caratteristici.
V)	Apparecchi di rivelazione subacquea di tipo magnetico a pressione e di tipo acustico, appositamente costruiti per impieghi militari; loro parti caratteristiche.
VI)	Celle elettrolitiche per la produzione del fluoro.
VII)	Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la separazione degli isotopi di uranio e/o di litio.
ex 85.23 I)	Cavi conduttori elettrici galleggianti per dragaggio di mine magnetiche.
II)	Fili di tungsteno e spezzoni di fili di tungsteno avvolti a spirale, rivestiti.
III)	Cavi di tipo coassiale (compresi cavi sottomarini) appositamente costruiti sia per telecomunicazioni che per radar, *eccetto* quelli appositamente costruiti o correntemente utilizzati per ricevitori radio o televisivi di tipo domestico.
IV)	Cavi per telecomunicazioni di qualsiasi tipo (compresi i cavi sottomarini) contenenti più di una coppia di conduttori e in cui qualsiasi conduttore, singolo o a trefoli, abbia un diametro superiore a 0,9 millimetri.

Cap. 86.

Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Treni blindati e loro parti caratteristiche.
ex 86.07	Carri-serbatoi per il trasporto di gas liquefatti, aventi serbatoi a pareti multiple: 1) di capacità di 946 litri o più, appositamente costruiti per fluoro; 2) di capacità di 1893 litri o più, appositamente costruiti per azoto, ossigeno, idrogeno, ozono, elio e argon, *eccetto* quelli a doppia parete calcolati per una perdita media di evaporazione superiore al 5 per cento nelle 24 ore.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 87.
	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri.
I)	Autoveicoli, trattori, carrelli elevatori aventi caratteristiche militari in vigore, che differiscano notevolmente da quelle commerciali normali o che siano appositamente costruiti con tali caratteristiche militari.
II)	Veicoli appositamente costruiti per uso militare (armati o blindati, veicoli muniti di sopporti per armi, veicoli militari semicingolati, veicoli anfibi e veicoli militari capaci di traversare a guado acque profonde, veicoli militari di soccorso ad automezzi rimasti in panna, trattori per rimorchio di artiglierie, officine mobili di riparazione per la manutenzione di materiale militare, rimorchi per trasporto munizioni); loro parti caratteristiche.
ex 87.02	Autoveicoli appositamente attrezzati per il trasporto di gas liquefatti, con serbatoi a pareti multiple: 1) di capacità di 946 litri o più, appositamente costruiti per fluoro; 2) di capacità di 1893 litri o più, appositamente costruiti per azoto, ossigeno, idrogeno, ozono, elio e argon, *eccetto* quelli a doppia parete calcolati per una perdita media di evaporazione superiore al 5 per cento nelle 24 ore.
ex 87.08	Carri da combattimento e loro parti caratteristiche.
	Cap. 88.
	Navigazione aerea.
ex 88.01	Aerostati, tipo non espansibile, di capacità superiore a 85 metri cubi.
ex 88.02 I)	Aerodine, *eccetto* quelle prive di qualsiasi apparecchiatura militare (1) e: 1) appartenenti a tipi che siano da oltre due anni in servizio civile normale, oppure; 2) appartenenti a tipi e serie d'uso civile normale che abbiano un peso a vuoto (2) inferiore a 41 tonnellate.
II)	Aerei appositamente costruiti o adattati per impiego militare.
ex 88.03	Parti e pezzi caratteristici degli aerei previsti in questa tabella a fronte delle voci doganali ex 88.01 ed ex 88 02.
ex 88.04	Paracadute per lancio di personale militare e di materiale logistico e paracadute per frenaggio di aerei.
ex 88.05 I)	Catapulte militari ed altri simili meccanismi di lancio per usi militari.
II)	Materiale appositamente costruito per l'addestramento militare; loro parti caratteristiche.
	Cap. 89.
	Navigazione marittima e fluviale.
ex 89.01 I)	Navi da combattimento o navi appositamente costruite per l'attacco o la difesa, sia di superficie che sottomarina.
II)	Navi rompighiaccio di potenza d'asse di 10.000 C.V. o superiore.
III)	Petroliere costruite per velocità superiori a 18 nodi nelle condizioni di pieno carico previste nelle garanzie.
IV)	Navi da guerra, trasformate o non in relazione alla loro utilizzazione commerciale, qualunque sia lo stato di manutenzione o di servizio; loro scafi e parti di essi.
V)	Battelli da pesca e loro scafi costruiti per velocità di 17 nodi o superiore, nelle condizioni di pieno carico previste nelle garanzie.
VI)	Navi d'alto mare, comprese quelle di cabotaggio, loro scafi, costruite per velocità di 20 nodi o più alle condizioni di pieno carico previste nelle garanzie.
VII)	Navi il cui scafo ed i cui apparati di propulsione sono costituiti interamente o principalmente di materiali amagnetici.
VIII)	Navi i cui ponti e piattaforme sono appositamente costruiti o rinforzati per installazioni di armi.
IX)	Navi munite di apparecchiature previste in questa tabella a fronte delle voci doganali ex 84.59 (numero romano VI), ex 85.15 (numero romano da I a V), ex 85.20, ex 85.22 (numero romano I e II), ex 85.23 (numero romano I), ex 90.14 (numero romano da I a X), ex 90.28 (numeri romani VII, IX e XVIII), ex 90.29 (escluse le apparecchiature per l'individuazione dei banchi di pesci o di balene) o munite di dispositivi di demagnetizzazione.
89.04	Navi destinate alla demolizione:
a	materiali ricavati dalla demolizione degli scafi:
1)	— formanti oggetto del mercato della Comunità europea del carbone e dello acciaio;
ex 2)	— altri, ferrosi.
	Cap. 90.
	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici.
...... I)	Apparecchiature appositamente costruite per l'addestramento militare; loro parti caratteristiche.
II)	Separatori elettromagnetici di ioni, compresi gli spettrografi e gli spettrometri di massa, con complessi di analisi capaci di trattare esafluoruro di uranio e spettrometri e spettrografi di massa a sorgente solida, di alta sensibilità.
III)	Sorgenti di ioni positivi per spettrografi e spettrometri di massa capaci di trattare l'esafluoruro di uranio.
IV)	Macchine automatiche per il controllo del diametro della eccentricità dei fili o dei cavi, appositamente costruite per la fabbricazione dei cavi coassiali.
V)	Componenti elettronici appositamente costruiti e/o capaci di conservare le loro caratteristiche elettriche e meccaniche e la loro durata di vita garantita, in una delle seguenti condizioni ambientali: 1) nell'intera gamma di temperature ambienti inferiori a meno 45° C o superiori a 100° C; 2) a temperatura ambiente di 200° C o più.
ex 90.07 I)	Apparecchi fotografici a micro-flash capaci di dare un flash di 1/100.000 di secondo di durata o inferiore, ad una frequenza minima di ricorrenza di 200 flash per secondo.

(1) Gli aerei non vincolati a licenza non dovranno essere muniti di apparecchiature comprese in questa tabella a fronte delle voci doganali ex 85.15 ed ex 90.14.

(2) Il peso a vuoto comprende le installazioni normali e l'equipaggio minimo normale, esclusi però: il carburante, i passeggeri e le merci.

Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	II)	Apparecchi fotografici per ripresa aerea e relativi accessori, costruiti o adattati per scopi militari; loro parti caratteristiche.
ex 90.08	I)	Apparecchi cinematografici da presa ad alta velocità impieganti: 1) larghezze di film 35 millimetri o minori, registrazione a velocità superiori a 3000 fotogrammi per secondo nel caso di apparecchiatura impiegante come sorgente di illuminazione un flusso costante di luce, e 10.000 fotogrammi per secondo nel caso di apparecchi impieganti come sorgente di illuminazione una apparecchiatura a « flash » collegata al sistema di trascinamento; 2) larghezze di film superiori a 35 millimetri e registrazione a velocità superiori a 64 fotogrammi per secondo.
	II)	Apparecchi da ripresa ad alta velocità capaci di registrare con velocità superiori a 250.000 fotogrammi per secondo.
ex 90.10		Apparecchi per lo sviluppo e la stampa di film, costruiti o adattati per impiego militare.
ex 90.11		Microscopi a ioni aventi un potere risolutivo superiore a 10 Angstrom.
ex 90.13		Materiali, apparecchi o dispositivi ottici appositamente costruiti per impiego militare: 1) materiali per la condotta del tiro; 2) apparecchi di puntamento; 3) dispositivi di puntamento di tipo ottico; 4) traguardi di bombardamento; 5) alzi per mezzi di artiglieria; 6) periscopi; 7) proiettori a comando elettrico, loro complessi di comando.
ex 90.14	I)	Bussole giroscopiche, soltanto quelle indicanti il nord e che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) correzione automatica degli effetti sulla precisione della bussola in relazione alle variazioni nella velocità, accelerazione o latitudine della nave: (sono escluse le apparecchiature con sistema di correzione a comando manuale, come ad esempio il correttore velocità rotta latitudine applicato sulle bussole Sperry MK 14 - Mod. 1); 2) dispositivi che permettano di ricevere gli elementi caratteristici della nave sotto forma di impulsi elettrici; 3) dispositivi che permettano la correzione della deriva dovuta alla corrente; 4) dispositivi che utilizzino come elementi sensibili accelerometri, sistemi giroscopici indicanti o integranti la velocità, o livelli elettrolitici; 5) dispositivi che permettano di determinare e di trasmettere elettricamente i dati di livello della nave (rollio e beccheggio) in aggiunta ai dati relativi alla rotta della nave.
	II)	Indicatori di rotta resistenti alla pressione, per sottomarini.
	III)	Bussole magnetiche ripetitrici, appositamente costruite per sottomarini.
	IV)	Sistemi di strumenti di volo integrati, comprendenti stabilizzatori, giroscopi e/o piloti automatici.
	V)	Bussole giromagnetiche.
	VI)	Bussole giroastrali.
	VII)	Stabilizzatori giroscopici utilizzati a scopi diversi dal comando degli aerei, *eccetto* i tipi marini per la stabilizzazione completa delle navi di superficie.
	VIII)	Piloti automatici utilizzati per scopi diversi dal comando degli aerei, *eccetto* i tipi marini per navi di superficie.
	IX)	Giroscopi e accelerometri di altissima precisione e giroscopi e accelerometri tipo miniatura, costruiti per i sistemi di navigazione per inerzia o per i sistemi di guida di ogni tipo.
	X)	Parti e pezzi caratteristici dei suddetti strumenti ed apparecchi.
	XI)	Materiali, apparecchi o dispositivi appositamente costruiti per impiego militare: 1) telemetri; 2) indicatori di posizione; 3) altimetri e strumenti di controllo del tiro; 4) dispositivi di puntamento di tipo giroscopico; 5) piattaforme d'inerzia; 6) relative parti caratteristiche.
	XII)	Apparecchi appositamente costruiti per impiego militare per la elaborazione e l'utilizzazione dei rilievi fotogrammetrici; loro parti caratteristiche.
ex 90.16	I)	Dispositivi per tracciare i profili delle palette delle turbine a gas.
	II)	Dispositivi per il controllo automatico dei profili e/o degli attacchi delle palette delle turbine a gas.
ex 90.18	I)	Cabine di condizionamento climatico capaci di simulare una delle seguenti condizioni: temperatura, pressione, radiazione o umidità, corrispondenti a tutte le gamme delle altezze dal livello del mare fino a 22.000 metri o più.
	II)	Macchine ed apparecchi di misura e di prova utilizzanti forza centrifuga, che abbiano una delle seguenti caratteristiche: 1) azionati da uno o più motori aventi una potenza totale nominale superiore a 400 C.V.; 2) capaci di sopportare un carico utile di chilogrammi 113 o superiore; 3) capaci di imprimere una accelerazione centrifuga di 8 o più « g » ad un carico utile di chilogrammi 90,7 o superiore.
	III)	Apparecchi autonomi per immersione per il nuoto subacqueo: 1) tipi a circuito chiuso o semichiuso (a rigenerazione di aria); 2) dispositivi caratteristici che permettano di dare ad apparecchi a circuito aperto un impiego militare; 3) parti caratteristiche costruite a scopo militare da collegare ad apparecchi autonomi di immersione e di nuoto subacqueo.
	IV)	Maschere, d'impiego militare, costruite per la protezione contro gli aggressivi biologici, chimici e radioattivi; loro parti caratteristiche.
ex 90.20		Tubi a raggi X tipo a flash di scarica.
ex 90.22		Apparecchi di controllo di vibrazioni capaci di fornire una spinta superiore a 900 chilogrammi; accessori e parti caratteristiche.
ex 90.27		Apparecchiature fotografiche a micro-flash capaci di dare un flash di 1/100.000 di secondo di durata o inferiore, ad una frequenza minima di ricorrenza di 200 flash per secondo.
ex 90.28	I)	Comandi elettrici ed elettronici appositamente costruiti per i tipi di presse, di macchine utensili e di laminatoi previsti nella presente tabella rispettivamente a fronte delle voci doganali ex 84.44 ed ex **84.45**.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
II)	Dispositivi per il controllo automatico dei profili e/o degli attacchi delle palette delle turbine a gas.
III)	Comandi elettronici a circuito chiuso a controreazione (closed loop feed back) per macchine utensili per metalli, lavoranti a deformazione o ad asportazione di trucioli, nei quali una controreazione continua da parte del pezzo in lavoro o dell'utensile del porta- pezzo o del porta utensile produce una correzione continua sui comandi.
IV)	Apparecchiature di comando e controllo per le macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei diversi tipi di tubi elettronici, di transistori e di cristalli diodi, previste in questa tabella a fronte delle voci doganali ex 84.57 ed ex 84.59.
V)	Apparecchiature di comando e controllo per le macchine appositamente costruite per il montaggio automatico o semiautomatico di tubi elettronici, di transistori o di cristalli diodi, previste in questa tabella a fronte delle voci doganali ex 84.57 ed ex 84.59.
VI)	Dosimetri capaci di misurare con una sola lettura dosi superiori a 5 Röntgen, esclusi i tipi appositamente costruiti per apparecchi radio-medicali.
VII)	Apparecchiature di telecomunicazione, di rivelazione o d'inseguimento utilizzanti gli ultrasuoni.
VIII)	Apparecchi di prova appositamente costruiti per le apparecchiature di telecomunicazioni impieganti fenomeni di scatter (diffusione e riflessione) troposferici, ionosferici e meteorici previste in questa tabella a fronte della voce doganale ex 85.15.
IX)	Apparati per rivelare o localizzare oggetti sott'acqua con metodi acustici o ultrasonori, *eccetto*: 1) i tipi usati soltanto per misurare la profondità dell'acqua o la distanza, sulla verticale, di oggetti sommersi; 2) i tipi operanti orizzontalmente, appositamente costruiti per l'individuazione di banchi di pesci o di balene.
X)	Strumenti elettronici di misura, di prova e calibrazione, aventi una o più delle seguenti caratteristiche: 1) costruiti per l'impiego a frequenze superiori a 500 Mc/s, *eccetto* gli analizzatori di spettroradio non compresi tra quelli indicati successivamente in questa voce; 2) - *a*) apparecchiature di misura di frequenza o campioni di frequenza costruite per impieghi diversi da quelli dei laboratori normali con una precisione superiore a 1 su 10^7; 2) - *b*) campioni di frequenza per laboratori normali o apparecchiature di misura di frequenza comprendenti campioni di frequenza con una stabilità durante un periodo di 24 ore di 1 su 10^9 o superiore; 3) strumenti di prova garantiti per mantenere le loro caratteristiche per una gamma di temperature ambiente estendentesi da quelle inferiori a meno 25° C a quelle superiore a 55° C.
XI)	Apparati per classificare automaticamente i componenti elettronici rispetto alle loro caratteristiche elettriche.
XII)	Analizzatori radio di spettro (cioè apparati capaci di indicare le singole componenti di frequenza di oscillazioni a frequenza multipla), aventi le seguenti caratteristiche: 1) costruiti per funzionare a frequenze superiori a 500 Mc/s; 2) costruiti per funzionare a frequenze superiori a 300 Mc/s e usanti testine intercambiabili (cioè, unità di accordo a radio frequenza) ed incorporanti mezzi di deflessione integrale.
XIII)	Cellule termo-rivelatrici, cioè bolometri e rivelatori a termocoppia esclusivamente dei tipi ad energia raggiante, con una costante di tempo di risposta inferiore a 10 millesecondi misurata alla temperatura di funzionamento della cellula per cui la costante di tempo raggiunge un minimo.
XIV)	Magnetometri, dei seguenti tipi: 1) a variazione di flusso (tipo fluxgate); 2) a deviazione di un raggio catodico; 3) paramagnetici; 4) nucleonici.
XV)	Oscilloscopi a raggi catodici aventi una delle seguenti caratteristiche: 1) una larghezza di banda superiore a 12 Mc/s; 2) una base dei tempi inferiore a 0,01 microsecondi per centimetro; 3) contenenti o costruiti per utilizzare uno o più tubi a raggi catodici aventi tre o più cannoni elettronici oppure tubi di memoria a raggi catodici; 4) che impiegano potenziali di accelerazione superiori a 5000 Volt.
XVI)	Apparecchiature di misura di intervallo di tempo con incorporata la frequenza di riferimento, aventi una delle seguenti caratteristiche: 1) capaci di misurare intervalli di tempo di 1/10 sec. o meno con un errore non superiore a 1 microsecondo più 0,001 per cento dell'intervallo misurato; 2) circuiti di calcolo incorporati capaci di contare a velocità superiore a 1 Mc/s.
XVII)	Macchine ed apparecchi di conteggio capaci di conteggiare a velocità superiore a 1 Mc/s.
XVIII)	Apparecchiature specializzate di prova o di calibrazione e apparecchiature di allenamento o di simulazione, non altrimenti specificate, per il controllo delle apparecchiature previste in questa tabella a fronte della voce doganale ex 85.15 dal numero romano II al V.
ex 90.29	Parti e componenti caratteristici delle apparecchiature comprese in questa tabella a fronte della voce doganale ex 90.28 contraddistinte dai seguenti numeri romani: I), IV), V), VII), VIII), IX), XII), XIV), XV), XVII), XVIII).
	Cap. 91. *Orologeria.*
ex 91.07 91.08-ex *d*	Movimenti di orologeria per munizioni.
	Cap. 92. *Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono; loro parti ed accessori.*
92.10-ex *a*	Ance, voci, linguette, membrane e loro parti staccate, per fisarmoniche.
	Cap. 93. *Armi e munizioni.*
......	Apparecchi e dispositivi appositamente costruiti per la manutenzione, il controllo, l'accensione, il disinnesco, la detonazione

Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
		o la rilevazione dei materiali previsti in questa tabella a fronte della voce doganale ex 93.07 compresi i dispositivi per il dragaggio delle mine e le reti subacquee di sbarramento.
ex 93.01		Baionette.
ex 93.02		Rivoltelle e pistole, *eccetto* quelle di calibro inferiore a 6,5 millimetri.
93.03		Armi da guerra.
ex 93.04	I)	Carabine e fucili ad anima rigata, *eccetto* carabine per bersaglio da sala di calibro inferiore a 6,5 millimetri.
	II)	Materiale militare lanciafumo, lanciagas e pirotecnico.
ex 93.06	I)	Parti e pezzi specializzati dei materiali previsti in questa tabella a fronte delle voci doganali ex 93.02, 93.03 ed ex 93.04.
	II)	Silenziatori per armi da fuoco.
ex 93.07	I)	Munizioni, loro parti e pezzi caratteristici, destinate alle armi previste in questa tabella a fronte delle voci doganali ex 93.02, 93.03 ed ex 93.04.
	II)	Bombe, torpedini, candelotti fumogeni, razzi, mine, missili guidati e non guidati, granate sottomarine, bombe incendiarie; loro parti e pezzi caratteristici.

Appendice

L'esportazione delle merci sottoindicate, ammessa direttamente dalle dogane, è subordinata alle seguenti formalità:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
04.04–*a* ex 2)	Formaggio pecorino. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport), e della relativa fattura, muniti del visto della Sede o degli Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.). Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport) è condizionato all'esistenza di una apertura di credito, confermata ed irrevocabile, a favore dell'esportatore, utilizzabile contro presentazione dei documenti di spedizione. L'apertura di credito, nella forma sopraindicata, non è richiesta per l'esportazione verso la Francia (Algeria esclusa). Per l'esportazione di formaggio pecorino tipo feta verso la Grecia è ammesso il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport), anche quando il regolamento sia stabilito per il 25 % mediante apertura di credito, confermata ed irrevocabile utilizzabile contro presentazione dei documenti di spedizione, e per il 75% contro documenti di spedizione.
07.01–ex e	Aglio. Per l'esportazione verso Cuba, Dominicana (Repubblica), Haiti, Stati Uniti d'America, Portorico e Venezuela il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport) è condizionato all'accertamento dell'avvenuto pagamento anticipato in valuta libera o all'esistenza di una apertura di credito, anche non confermata, ma irrevocabile, per il cento per cento del valore dell'aglio da esportare. Per le esportazioni in compensazione privata verso quei Paesi tra quelli sopraindicati per i quali è ammessa tale operazione, nelle relative autorizzazioni è prescritto l'obbligo della certificazione consolare italiana di avvenuto sdoganamento della merce nel Paese di destinazione, nonchè l'obbligo della precedenza dell'importazione sull'esportazione.
ex 10.05	Granturco, *eccetto* quello allo stato verde. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport), e della relativa fattura, muniti del visto della Sede o degli Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I. C.E.). L'esportazione del granturco da seme è condizionata, inoltre, alla presentazione in dogana del certificato di analisi color arancione rilasciato da un Istituto qualificato.
10.06	Riso. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana, da parte degli operatori privati, di una attestazione dell'Ente Nazionale Risi, della conferma doganale (Mod. Esport 12 per le spedizioni via terra e Mod. Esport 14 per le spedizioni via mare), nonchè del verbale di campionamento degli Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), in conformità delle norme vigenti sul controllo qualitativo del riso in esportazione.
12.03 *a* 3)	Semi di trifoglio, di erba medica, di lupinella, di loglio, di graminacee ed altre sementi da prato. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport) e della relativa fattura, muniti del visto della Sede o degli Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).
20.02–*a* ex 2)	Conserve di pomodori. La denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport) deve recare gli estremi del certificato di idoneità rilasciato dall'Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari.
20.02–*a* ex 2)	Pomodori pelati. Limitatamente all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America, il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport) è condizionato al pagamento anticipato o all'esistenza di una apertura di credito confermata ed irrevocabile a favore dell'esportatore, utilizzabile contro presentazione dei documenti di spedizione. Il rilascio del benestare è ammesso anche quando l'apertura di credito rechi la clausola seguente: « Le tratte emesse a valere sulla presente lettera di credito saranno da noi onorate all'atto del ricevimento dei documenti di spedizione della merce. Il relativo importo sarà però rimesso al venditore soltanto dopo 30 giorni dalla data di arrivo della merce al punto doganale di entrata e semprechè, nel frattempo, non sia stata notificata a cura dell'acquirente una condanna della merce stessa da parte della Food and Drug Administration ».
46.01	Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riunite in strisce. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport) o della

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport-RA) per le operazioni in compensazione privata, e delle relative fatture, muniti del visto di uno dei seguenti Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.): Bologna, Firenze, Milano, San Benedetto del Tronto, Verona. Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport), limitatamente all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America e dipendenze, Canadà e Messico, con regolamento valutario in dollari USA o dollari canadesi, d'importo superiore a 250 dollari, è condizionato, salvo nei casi di pagamento anticipato, all'esistenza di una apertura di credito confermata ed irrevocabile, a favore dell'esportatore, utilizzabile contro presentazione dei documenti di spedizione.
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di un'attestazione dell'Ente Nazionale Serico, via Moscova 44/1, Milano.
50.02	Seta *greggia (non torta).* L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di un'attestazione dell'Ente Nazionale Serico, via Moscova 44/1, Milano. La presentazione in dogana dell'attestazione suddetta è prescritta anche per la riesportazione (a scarico di temporanea importazione in proprio o in lavorazione per conto) di manufatti serici in genere.
50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo o residui della cardatura). L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di un'attestazione dell'Ente Nazionale Serico, via Moscova 44/1, Milano.
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto.
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di un'attestazione dell'Ente Nazionale Serico, via Moscova 44/1, Milano. La presentazione in dogana dell'attestazione suddetta è prescritta anche per la riesportazione (a scarico di temporanea importazione in proprio od in lavorazione per conto) di manufatti serici in genere.
53.02-ex *a*	Pelo di coniglio. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport), o della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport RA) per le operazioni in compensazione privata, e delle relative fatture, muniti del visto della Sede centrale o degli Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero. Potrà essere ritenuta anche valida, in luogo del suddetto visto, un'attestazione rilasciata dai predetti Uffici I.C.E., dalla quale risulti che i medesimi hanno preso nota delle partite di pelo di coniglio da esportare.
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto. L'esportazione, da effettuarsi soltanto attraverso le dogane di Bari, Chiasso, Genova, Gorizia, Livorno, Milano, Napoli e Udine, è consentita previo accertamento, da parte delle dogane stesse, della effettiva corrispondenza della lunghezza e peso netto del filato a quanto indicato sul supporto o sulle fascette, nonchè della effettiva corrispondenza del numero dei capi di filato componente il ritorto con quello risultante dalla fattura che accompagna la merce all'esportazione. Per l'accertamento della lunghezza è consentita una tolleranza del 3 e del 5 %, rispettivamente per i filati di lunghezza superiore a 100 metri e per quelli misuranti lunghezza fino a 100 metri.
58.04-*e* ex 1)	Velluti di cotone, lisci. L'esportazione verso gli Stati Uniti d'America è condizionata alla presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport), fattura e certificato d'origine, muniti del visto dell'Istituto Cotoniero Italiano, via Borgonuovo, 11, Milano.
65.01-*b*	Campane non formate, nè cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro di lana, per cappelli. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport), o della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport-RA) per le operazioni in compensazione privata, e delle relative fatture, muniti del visto di uno dei seguenti Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.): Firenze, Milano.
ex 65.02	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate nè cerchiate, *eccetto* campane o forme di lana, di seta, di cotone e di strisce di tessuto o di feltro.
65.04	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport), o della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport-RA) per le operazioni in compensazione privata, e delle relative fatture, muniti del visto di uno dei seguenti Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero (I.C.E.): Bologna, Firenze, Milano, San Benedetto del Tronto, Verona.
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo: per la marina militare; da diporto, *eccetto*: navi da diporto o per competizioni sportive azionate a remi; navi da diporto o per competizioni sportive azionate a vela, di lunghezza non superiore a ml. 12; scafi, di qualsiasi materia, di navi da diporto o per competizioni sportive, di lunghezza non superiore a ml. 12; navi da diporto o per competizioni sportive, azionate a motore entro e fuori bordo, di lunghezza non superiore a ml. 12 e con motore di potenza non superiore a 50 C.V.; mercantili;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex e	galleggianti per la navigazione a rimorchio o per il servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi, dei fiumi, canali e fossi navigabili, *eccetto* galleggianti di qualsiasi tipo e di qualsiasi materia, di lunghezza non superiore a ml. 12, anche se azionati da motore di potenza non superiore a 50 C.V.
89 02	Rimorchiatori.
89.03	Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti.
	L'esportazione dei suddetti natanti, compresi o meno nella tabella « Esport », è subordinata alla presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario rilasciato su autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero - Dir. Gen. delle Valute, i cui estremi debbono essere riportati sul benestare stesso.
92.04-ex	Fisarmoniche.
	L'esportazione verso tutte le destinazioni è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport), o della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport-RA) per le operazioni in compensazione privata, e delle relative fatture, muniti del visto della Sede o degli Uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).
	Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Esport), è condizionato all'accertamento da parte delle banche stesse della esistenza di una delle seguenti condizioni di pagamento:
	a) apertura di credito confermata ed irrevocabile a favore dell'esportatore, utilizzabile a vista su presentazione dei documenti di spedizione;
	b) C.O.D. (Cash on delivery) pagamento alla consegna;
	c) per le esportazioni verso l'Austria, il Benelux, la Danimarca, la Francia, la Germania Occidentale, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, il pagamento potrà essere effettuato, oltre che alle condizioni predette, anche a 90 giorni dalla data della lettera di vettura o della polizza di carico con rilascio di tratta accettata.
	Dalle anzidette condizioni di pagamento, sono esenti le spedizioni di campioni (fino a n. 6 fisarmoniche, di tipo o modello diverso, all'anno per ciascun cliente estero); le spedizioni di detti campioni dovranno essere regolate entro 90 giorni dalla data di ricezione della merce.
	Qualora il pagamento sia previsto a 90 giorni mediante tratta accettata od alla condizione C.O.D., l'incasso dei relativi importi dovrà avvenire per il tramite della stessa banca che ha rilasciato il benestare all'esportazione.
	In sede di presentazione all'I.C.E. della fattura e dei benestare bancari relativi ad esportazione di fisarmoniche verso qualsiasi destinazione, per l'apposizione del prescritto « visto », deve essere precisata e documentata dalle ditte interessate la misura delle provvigioni eventualmente spettanti ai propri agenti esteri.
	Il visto dell'I.C.E., che verrà apposto previo accertamento che le provvigioni da corrispondersi non incidano sul prezzo minimo stabilito, abilita le banche al pagamento delle provvigioni stesse, che possono essere corrisposte mediante trattenuta sul ricavo dell'esportazione oppure con successiva rimessa a favore del beneficiario all'estero.
	Nei casi di minori ricavi, anche per differenze modeste, lo scarico dello impegno valutario a favore della ditta esportatrice potrà essere concesso dall'Ufficio Italiano dei Cambi, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero.
	Dall'intera disciplina sono esenti le esportazioni franco valuta e quelle fatte a seguito di acquisti di turisti in Italia per un importo non superiore a lire 150.000 (centocinquantamila).
	L'esportazione delle fisarmoniche acquistate da turisti in Italia può essere effettuata anche direttamente dalle ditte venditrici, con la semplice esibizione in dogana di apposita dichiarazione di vendita.

(4514)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151064) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C

PREZZO L. 200